

## AVVISO DI NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C. e 41 CPA.

**A) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso:**

- Consiglio di Stato, Sezione Settima;
- Procedimento n. **7383/2024** N.R.G.

**B) Nome di parte ricorrente e indicazione delle Amministrazioni intimate:**

**B.1**

	<b>Cognome</b>	<b>Nome</b>
1	ACCARDO	Maria Claudia
2	AGNELLO	Carmelo
3	AIELLO	Davide
4	ANTONA	Maria
5	BAIUNCO	Borina Lidia
6	BARSALONA	Marco
7	BELLANTONE	Maria Grazia
8	BIANCHI	Marianna
9	BORRUSO	Ninfa
10	CAMMARATA	Maria Giuseppa
11	CANNIZZO	Giuseppe
12	CARNEMOLLA	Romina
13	CASABENE	Carmelina
14	CATALANO	Salvatrice
15	CAVALIERE	Giuseppe
16	CERASO	Alessandra
17	CHIRCO	Alessandra
18	CORSI	Silvia
19	COTRONEO	Daniela
20	CUTULI	Antonio
21	D'ANGELO	Giovanna
22	DERCHI	Paolo
23	DI NORO	Stefano
24	ESPOSITO GUIDO	Achiropita
25	FERRARA	Oriana

26	GENOVESE	Maria
27	IANNELLI	Andrea
28	IANNICIELLO	Francesco
39	LA MARTINA	Rosa
30	LEONARDI	Elisabetta Claudia
31	LICAUSI	Adriana
32	MASI	Paola
33	MAVILLA	Vincenzo
34	NITRO	Giuseppe
35	PAPA	Antonio
36	PAPPALARDO	Laura
37	PINGITORE	Natalina
38	PUNTILLO	Rocco
39	QUIETO	Stefania
40	RANIERO	Carmela Rosaria
41	RIMOLO	Emilia
42	ROCCHETTA	Maria Grazia
43	ROMEO	Maria Grazia
44	ROSIELLO	Giovanna
45	SAGATO	Adriana
46	SALAFIA	Maria Grazia
47	SANGIORGI	Sonia Agata
48	SANTELLA	Mariateresa
49	SCAGLIONE	Giovanna
50	STAGNO	Maddalena Rachele
51	TRAMONTE	Flavia
52	VENEZIA	Salvatore Vittorio

## B.2

**Amministrazione appellata: Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro pro tempore;

Uffici Scolastici Regionali per il Lazio, per la Sicilia, per la Puglia, per la Lombardia, per il Molise, per l'Emilia Romagna, per la Campania, per la Calabria, per la Liguria, per il Piemonte, per il Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro e tempore; Ambiti Territoriali Provinciali di Agrigento, Barletta-Andria-Trani,

Bergamo, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Como, Cosenza, Cremona, Enna, Forlì-Cesena, Imperia, Messina, Monza e della Brianza, Napoli, Palermo, Ragusa, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Siracusa, Torino, Trapani, Treviso, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore;

### **C) Provvedimenti impugnati in primo grado.**

Annullamento, previa sospensione dell'efficacia e adozione di misura cautelare anche atipica:

- dell'O.M. n. 88 del 16.5.2024 recante “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e d'istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” per il biennio 2024/2026, pubblicata sul sito istituzionale del MIM in data 20.05.2024, nella parte in cui e, per quanto di interesse:

A) nella Tabella A/5 recante “titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze del personale insegnante tecnico pratico (ITP) nella scuola secondaria di primo e secondo grado” non prevede la valutazione del punteggio aggiuntivo di 24 punti spettante per l'abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023, e nello specifico dei percorsi disciplinati dall'art. 13 del suddetto provvedimento ;

B) nella Tabella A/7 recante “titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze su posto di sostegno nelle scuole di ogni grado” consente la valutazione del punteggio aggiuntivo di punti 24 per l'abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023 (e nello specifico dei percorsi disciplinati dall'art. 13 del suddetto provvedimento) per i soli docenti in possesso di laurea magistrale, secondo quanto previsto dalla Tabella A/3 punto A.2 lettera h cui fa rinvio e non anche per gli ITP;

- di ogni altro atto precedente, successivo o comunque connesso e, ove occorra, della nota di trasmissione del MIM prot. n. 71491 del 20.05.2024;

### **D) Provvedimento giurisdizionale impugnato in appello.**

Ordinanza n. **3832/2024** REG.PROV.CAU. emessa dal TAR del Lazio-Roma Sezione Quarta Bis nel procedimento NRG 6866/2024 pubblicata il 30.8.2024 e non notificata, che ha respinto la domanda cautelare proposta in via incidentale per l'annullamento degli atti impugnati.

## **E) SUNTO DEI MOTIVI DI RICORSO.**

**Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Violazione del D.Lgs. 59/2017. Violazione del DPCM 4 agosto 2023 nonché del D.Lgs. 59/2017. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Illegittimità e irragionevolezza dell'azione amministrativa. Ingiustizia manifesta.**

Con ricorso introduttivo di primo grado i ricorrenti, tutti inseriti nella GPS sostegno scuola secondaria di secondo grado nonché nelle graduatorie classe B016 ITP, hanno contestato la legittimità dell'azione amministrativa nella parte in cui non ha previsto in favore degli insegnanti tecnico pratici la valutazione del punteggio aggiuntivo (rispetto al punteggio attribuito per il titolo di accesso) di punti 24 spettante per l'abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023, e, contestualmente, ha consentito la valutazione del punteggio aggiuntivo di punti 24 per l'abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023 per il solo personale docente (Tabella A/5), con ciò realizzando una violazione di legge oltre che un'evidente disparità di trattamento.

**Violazione e falsa applicazione dei principi imparzialità, par condicio e di merito nelle procedure concorsuali. Eccesso di potere. Irragionevolezza dell'azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165.**

I ricorrenti hanno, inoltre, contestato la violazione del principio di par condicio tra i candidati e di imparzialità.

L'omessa previsione del punteggio aggiuntivo in favore del personale ITP pone, infatti, gli stessi in una ingiustificata posizione di pregiudizio rispetto al personale docente laureato: consentire al solo personale docente della tabella A la fruizione di un punteggio aggiuntivo (ben 24 punti) significa riconoscere agli stessi un vantaggio rispetto agli altri candidati ITP (tabella B), in palese violazione della par condicio. E' evidente, infatti, che, ai fini della formazione della graduatoria I fascia sostegno,

L'amministrazione non garantisce le medesime possibilità ai candidati, pur a fronte del possesso dei medesimi titoli.

## **F) CONTROINTERESSATI.**

Tutti i docenti che hanno presentato domanda di inserimento/aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze I fascia sostegno scuola secondaria di secondo grado di cui all'OM 88/2024 nelle province di Agrigento, Barletta-Andria-Trani, Bergamo, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Como, Cosenza, Cremona, Enna, Forlì-Cesena, Imperia, Messina, Monza e Brianza, Napoli, Palermo, Ragusa, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Siracusa, Torino, Trapani, Treviso, nonché tutti gli insegnanti che hanno presentato domanda di inserimento/aggiornamento nella graduatorie ITP prima fascia per la classe di concorso B016- Laboratori di scienze e tecnologie informatiche nelle medesime province sopra elencate.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale competente nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Consiglio di Stato".

La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata con decreto n. 3657/2024 emesso in data 03/10/2024 (pubblicato in data 03.10.2024) dal Presidente del Consiglio di Stato - Sezione Settima, nel proc. n. 7383/2024 R.G.

Si allega:

1. copia del ricorso di primo grado;
2. copia ordinanza impugnata n. 3832/2024 del Tar del Lazio ;
3. atto di appello cautelare.
4. decreto del Presidente del CDS n. 3657/2024 pubblicato il 3.10.2024.

Favara, 4 ottobre 2024

Avv. Giuseppe Limblici